

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4409**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(SALVI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

**col Ministro della giustizia**

(DILIBERTO)

**e col Ministro per la solidarietà sociale**

(TURCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1999**

—————

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999

—————

## INDICE

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| Relazione . . . . .                                     | <i>Pag.</i> | 3  |
| Relazione tecnico-normativa. . . . .                    | »           | 10 |
| Disegno di legge. . . . .                               | »           | 13 |
| Testo della Convenzione in lingua inglese . . . . .     | »           | 15 |
| Testo della Raccomandazione in lingua inglese . . . . . | »           | 23 |
| Traduzione non ufficiale . . . . .                      | »           | 31 |

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sfruttamento del lavoro infantile è, al tempo stesso, conseguenza e causa di povertà. Lottare contro il lavoro infantile, a cominciare dalle sue forme più aberranti, significa costruire uno zoccolo minimo di difesa dei diritti sociali dei bambini di oggi e di domani.

L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il Fondo per l'infanzia delle Nazioni Unite (UNICEF) stimano che 250 milioni di minori, fra i 5 e i 14 anni, sono impiegati in un gran numero di attività lavorative, svolte spesso in situazioni pericolose, malsane, illegali o persino in condizioni di schiavitù, e distribuiti quasi ovunque: in Asia, in Africa, in America Latina, ed anche in Europa e in America del Nord. Ma la verità è che non esistono statistiche complete sul lavoro minorile; nella gran parte dei casi i governi e i datori di lavoro si rifiutano di ammetterne l'esistenza, o comunque non compiono rilevazioni statistiche ufficiali.

Il lavoro minorile è quindi una piaga mondiale, che va combattuta su più fronti. Un primo fronte di lotta è quello normativo: le norme internazionali sul lavoro minorile e sull'istruzione devono costituire un insieme coerente e rafforzarsi a vicenda, mentre quelle nazionali devono risultare in accordo sia allo spirito che alla forma della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e delle Convenzioni OIL al riguardo (v. Raccomandazione n. 190, paragrafo 15).

Già nel preambolo della Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile è fatto un rapido cenno alle cause dello sfruttamento del lavoro minorile. Esse sono molte e complesse. La povertà, lo squilibrio tra il Nord e il Sud del mondo, la globalizzazione dei mercati che modifica la divisione internazionale. Ma anche fenomeni

di povertà culturale che fanno smarrire il senso profondo di alcuni aspetti importanti della vita umana, come il diritto dei bambini e delle bambine al gioco, alla socialità, all'educazione, al rispetto della loro salute e dei loro tempi di crescita, che sono essenziali per il loro sviluppo psicofisico. Il coinvolgimento di questi soggetti in un'esperienza lavorativa precoce, ed in condizioni lavorative pesanti, arreca un grave danno alla loro crescita e costituisce motivo di futura emarginazione dalle dinamiche sociali.

\* \* \*

Il testo della Convenzione OIL n. 182 evidenzia, all'articolo 1, il carattere di particolare urgenza che riveste il problema dell'eliminazione delle forme più aberranti di sfruttamento del lavoro minorile. L'eliminazione di tali forme richiede un serio impegno da parte degli Stati che ratificheranno questa Convenzione, nel senso che occorrerà approntare un'efficace apparato sanzionatorio, associato ad un'intensa e capillare attività di controllo e di prevenzione del fenomeno.

L'articolo 2 contiene la definizione di «minore»: «... il termine "minore" si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni». Vale la pena ricordare che la Convenzione OIL n. 138 prevede che i minori non possano svolgere alcuna attività lavorativa se di età inferiore a quella stabilita per il completamento dell'istruzione obbligatoria e, comunque, non prima che abbiano compiuto i 15 anni.

L'articolo 3 contiene la descrizione delle «forme peggiori di lavoro minorile». La scelta della parola «peggiori» è sintomatica di una precisa volontà dei negoziatori della Convenzione tesa ad evitare fraintendimenti

derivanti dalla troppa genericità di altri termini, quali: «intolleranti» *et similia*.

Alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* vengono infatti contemplate vere e proprie ipotesi di reato, cioè fattispecie configurate nel nostro ordinamento come illeciti penali e, conseguentemente, tutte già tipizzate. Si evidenzia, perciò, che esiste già nel nostro ordinamento un efficace apparato sanzionatorio, che non lascia prive di tutela giuridica situazioni meritevoli di particolare attenzione. In tal senso, l'ordinamento italiano è perfettamente in linea con le disposizioni OIL in materia.

In particolare, e con riferimento alla lettera *a)*, sono necessarie alcune precisazioni. La schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o di alcuni di essi (Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926). Per quanto concerne le «pratiche analoghe alla schiavitù», si può dire che esse si concretano nel dar vita a condizioni, talvolta socialmente consentite, per prassi, tradizioni, circostanze ambientali, volte a costringere, in qualche modo, una persona al proprio esclusivo servizio: si pensi, ad esempio, all'esercizio della padronanza assoluta su dei bambini, acquisita mediante cessioni, rapimenti, e stato di soggezione e costrizione degli stessi a commettere determinati illeciti.

È da considerarsi, altresì, situazione analoga alla schiavitù quella concernente le istituzioni e le pratiche in forza delle quali un bambino o un adolescente minore di anni 18 viene consegnato, dai suoi genitori o da uno di essi, ovvero dal suo tutore, a un terzo, dietro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro, del predetto bambino o adolescente.

Poichè lo *status libertatis* è assolutamente indisponibile, l'eventuale consenso del soggetto passivo non serve ad escludere l'anti-giuridicità del fatto.

«La tratta dei minori» comprende, invece, ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo, per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o

scambiarlo; come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi. Può presupporre come soggetto passivo una persona che già si trovi in stato di schiavitù o in condizione analoga, e cioè di sottoposizione a lavoro forzato o obbligatorio (lettere *b)* e *c)*).

La lettera *d)* prevede un'ipotesi residuale, che recita testualmente: «qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore» (v. Raccomandazione, Capitolo III, paragrafi 11, 12, 13, 14)).

Sarà compito della legislazione nazionale e dell'autorità competente, previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati tenuto conto delle relative norme internazionali in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999, determinare i tipi di lavoro di cui all'articolo 3, lettera *d)*.

Vengono a tal proposito menzionati: i lavori che espongono i minori ad abusi fisici, psichici o sessuali (v. Raccomandazione, Capitolo II, paragrafo 3, lettera *a)*); i lavori svolti in ambiente insalubre tale da esporre i minori, ad esempio, a sostanze, agenti o processi pericolosi o a temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute (v. lettera *d)*, del paragrafo 3); i lavori svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari prolungati notturni o lavori che costringano il minore a rimanere ingiustificatamente presso i locali del datore di lavoro (v. lettera *e)* del paragrafo 3).

L'utilizzo dei minori costituisce una violazione grave dei diritti elementari delle persone umane. Il concetto della privazione della libertà personale implica necessariamente l'idea di una condizione non momentanea. La possibilità di fuga conferma, e non esclude, l'esistenza della fattispecie configurata, ove costringa la vittima ad imprudenti iniziative o a comportamenti elusivi della vigilanza, e sia comunque attuabile con mezzi artificiosi di non facile attuazione o con

qualsiasi altra condotta che induca la vittima a rinunciare nel timore di ulteriori pericoli o danni alla persona.

Queste ipotesi possono attuarsi con minaccia esplicita o implicita (coazione morale), con qualsiasi atteggiamento che, in relazione alle particolari circostanze, è suscettibile di togliere alla persona offesa la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria autonomia e indipendente volontà, presentando non di rado forme di sfruttamento, molestie sessuali.

La norma comprende tra le peggiori forme di lavoro minorile anche il reclutamento forzato o obbligatorio dei minori ed il loro utilizzo nei conflitti armati.

L'articolo 3, lettera *b*) della Convenzione proibisce l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici.

L'articolo 3, lettera *c*) proibisce l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini d'attività illecite, quali - in particolare - quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono previsti dai trattati internazionali pertinenti.

L'articolo 3, lettera *d*) proibisce infine qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza e la moralità del minore.

Nel contesto attuale, il lavoro minorile assume una pluralità di forme e di tipologie nuove rispetto al passato, tanto che l'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione prevede che la lista dei tipi di lavoro di cui al paragrafo 1, del medesimo articolo, deve essere periodicamente esaminata e, ove necessario riveduta, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. È, infatti, più corretto parlare di lavori minorili che di lavoro minorile, sia per quanto riguarda i Paesi del Nord che del Sud del mondo, che vanno dal *child labour* (lavori pesanti, nocivi, legati allo sfruttamento fino a forme di schiavitù) al *child*

*work* (lavori leggeri, collaborazioni domestiche).

Al paragrafo 4 della Raccomandazione n. 190, è fatto esplicito riferimento alla consultazione tra il Governo e le parti sociali per attuare le azioni per contrastare il lavoro minorile.

L'articolo 5 della Convenzione prevede che ogni Paese membro deve - previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori - istituire o designare i meccanismi per monitorare l'applicazione dei provvedimenti attuativi della Convenzione stessa.

Sull'attività di monitoraggio, il Capitolo III, paragrafo 15, lettera *g*), della Raccomandazione, che integra la Convenzione in esame, contiene un esplicito richiamo (articolo 6 della Convenzione). I programmi d'azione devono essere pianificati e realizzati in consultazione con le istituzioni governative competenti e con le organizzazioni di imprenditori e di lavoratori.

È da segnalare, a tal proposito, che all'articolo 7, paragrafo 2, lettera *c*), della Convenzione è sancito che a tutti i minori che sono stati sottratti alle forme peggiori di lavoro sia garantito l'accesso all'istruzione di base gratuita e, ove sia possibile e opportuno, alla formazione professionale. Vengono auspiccate iniziative per impedire che i minori siano coinvolti nelle forme peggiori di lavoro; per fornire l'assistenza diretta necessaria ed appropriata, per sottrarli alle forme peggiori di lavoro minorile e garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale; per individuare i minori esposti a rischi particolari ed entrare in contatto diretto con loro; per tenere conto della situazione particolare delle bambine e delle adolescenti (articolo 7, paragrafo 2, lettere *a*), *b*), *d*), *e*)).

Molte bambine durante le giornate svolgono lavoro domestico, considerato non produttivo e, dunque, non lavoro. Si tratta, invece, di lavoro, spesso pesante, a volte accompagnato a forme di maltrattamento sessuale. Le bambine e le ragazze sono, inoltre,

vittime, in molte situazioni, di sfruttamento sessuale a scopo commerciale, fenomeno in espansione, che lascia ferite tante volte non rimarginabili.

L'articolo 7, paragrafo 3, prevede che lo Stato Parte alla Convenzione debba indicare l'autorità competente a dare effetto alle disposizioni della Convenzione stessa: tale autorità - che nell'ordinamento italiano non può che essere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sarà indicata al momento del deposito dello strumento di ratifica.

L'articolo 8 prescrive, per eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile, azioni integrate che puntino sulla prevenzione, investano sull'educazione e formazione, attivino sostegni economici e culturali alle famiglie, promuovano i diritti delle donne.

L'articolo 9 recita: «Le ratifiche formali della presente Convenzione devono essere comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, per essere registrate». Qui è descritto un adempimento formale, di natura procedurale: «l'obbligo della comunicazione», allo stesso organo che, in un secondo momento, procederà alla registrazione delle ratifiche (articolo 10, paragrafo 1).

L'articolo 10, paragrafo 2, statuisce che la presente Convenzione «...entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui la ratifica di due Membri sarà stata registrata dal Direttore generale». «In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro 12 mesi dopo la data in cui la ratifica sia stata registrata» (paragrafo 3, articolo citato). Vengono qui descritti gli usuali adempimenti formali, ed il periodo di *vacatio* allo scadere del quale la Convenzione entrerà in vigore, e sarà, dunque, vincolante per gli Stati che l'hanno ratificata.

All'articolo 11, è descritta la consueta procedura di «denuncia», che costituisce l'atto formale con il quale uno Stato Membro, allo scadere di un periodo di dieci anni da quando la Convenzione è entrata in vigore, «può» decidere, per mezzo di notifica, indi-

rizzata al direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, ai fini della sua registrazione, che la Convenzione non sia più considerata vincolante nei suoi confronti, e cessi, conseguentemente, di esplicitare la sua efficacia.

Al paragrafo 2, è descritta l'ipotesi in cui nell'anno successivo allo scadere del termine di dieci anni, lo Stato membro non eserciti questa facoltà, e lasci decorrere inutilmente il termine predetto. Questo comportamento ha il valore di silenzio-assenso dello Stato, che si riterrà vincolato alla Convenzione per un altro periodo di dieci anni. Ciò non toglie, tuttavia, che la facoltà di «denuncia» possa essere esercitata alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, secondo i termini previsti da questo articolo (articolo 11, paragrafo 2, ultima parte).

Agli articoli 12 e 13 è descritta l'attività del Direttore dell'Ufficio internazionale del lavoro in relazione alla Convenzione, e gli adempimenti che sono di sua competenza: l'obbligo di notifica a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro della registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli saranno stati comunicati dai Membri dell'Organizzazione (articolo 12, paragrafo 1) e, in particolare (paragrafo 2, stesso articolo): «Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della Convenzione»; l'obbligo di comunicazione (articolo 13) al Segretario generale delle Nazioni Unite di tutti i particolari delle ratifiche e degli atti di denuncia registrati, in conformità al disposto dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

L'articolo 14 configura il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro come l'Organo che svolge funzioni propositive, nonché di collegamento e di raccordo con la Conferenza generale delle Nazioni Unite, tant'è che esso presenta alla Conferenza Generale un rapporto sull'appli-

cazione della Convenzione ed esamina l'opportunità di mettere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

L'articolo 15 disciplina un aspetto assai importante: la successione nel tempo di una nuova Convenzione, che sostituisce parzialmente o totalmente quella in commento. C'è di più: «a) La ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione di revisione, implicherà *ipso iure* l'immediata denuncia della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell'articolo 11 di cui sopra, se e quando la nuova Convenzione di revisione sarà entrata in vigore; b) a partire dalla data in cui la nuova Convenzione di revisione entrerà in vigore, la presente Convenzione non sarà più aperta alla ratifica da parte dei Membri». Ciò non toglie, tuttavia, che: «La presente Convenzione rimarrà in vigore nella sua forma e nel suo contenuto attuali per quei Membri che l'hanno ratificata, ma che non hanno ratificato la Convenzione di revisione». (articolo 15) Quest'ultimo aspetto, cioè la permanenza dell'efficacia dell'atto internazionale al ricorrere di determinati presupposti e condizioni, costituisce una peculiarità tipica di certi moduli procedurali.

L'articolato si chiude con l'articolo 16, in cui è detto che: «Le versioni inglese e francese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede». Si è inteso, in tal modo, uniformare la validità del testo tradotto, con quello redatto nella lingua prescelta per la stesura originaria del documento.

\* \* \*

La Raccomandazione OIL n. 190, relativa alla «Proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione» completa la Convenzione del 17 giugno 1999: le disposizioni della Convenzione e della Raccomandazione - ai sensi della Raccomandazione stessa - dovranno essere applicate contestualmente.

Per questo motivo Convenzione e Raccomandazione vengono sottoposte a ratifica parlamentare in modo congiunto.

La Raccomandazione consta di tre capitoli, relativi ai programmi di azione, di cui all'articolo 6 della Convenzione; alla definizione di lavori pericolosi; ed alla fase di attuazione della Convenzione.

Capitolo I. Il Capitolo I si riferisce specificamente ai programmi di azione, di cui all'articolo 6 della Convenzione. Essi si concretano in programmi attuativi, di intervento sul territorio, per l'espletamento di adempimenti non procrastinabili, tanto che è configurato l'obbligo di attivazione di procedure d'urgenza.

La previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e con le altre istituzioni interessate ed impegnate nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione, altro non è che la previsione di un autorevole supporto tecnico, di un significativo ausilio da parte di entità in qualche modo esperte nella materia.

Una grande attenzione è rivolta alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei minori direttamente colpiti dalle forme peggiori di lavoro minorile. Oltre ad un coinvolgimento diretto degli stessi e delle loro famiglie, mediante acquisizione delle loro opinioni, è previsto, all'occorrenza, che vengano ascoltati altri gruppi interessati e impegnati nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione e di questa Raccomandazione.

Il paragrafo 2 contiene un elenco esemplificativo, e non tassativo, delle finalità che tali programmi si prefiggono di realizzare. Dopo aver ricordato che i minori per loro stessa natura rappresentano una categoria di soggetti particolarmente vulnerabile, nella Raccomandazione è sottolineata una maggiore preoccupazione per quegli individui più a rischio, quali: le ragazze esposte a rischi particolari; i minori di più tenera età. È evidente che questa distinzione ha un suo spessore politico morale e sociale e non va assolutamente sottovalutata.

Un altro obiettivo consiste nel: «difendere i minori da rappresaglie, garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, mediante provvedimenti che tengano conto delle loro esigenze formative, fisiche e fisiologiche».

Il Capitolo II si intitola: «Lavori pericolosi», ed è specificativo, ampliativo ed esplicativo del disposto dell'articolo 3, lettera d) della Convenzione.

Le ragioni di un approfondimento del problema della salute, della sicurezza e della moralità dei minori interessati, nonché della loro adeguata istruzione e formazione professionale sono di tutta evidenza. Si vogliono assicurare con ciò le basi per un serio impegno sul territorio; lo dimostra anche il fatto che, ancora una volta, viene ribadita, ed è obbligatoria, la «previa consultazione con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate».

Poichè la tutela della salute è un fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Il datore di lavoro deve adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica (non solo sotto il profilo igienico-sanitario o antinfortunistico) e la personalità morale del prestatore di lavoro. Il datore di lavoro non solo deve osservare gli specifici obblighi stabiliti da norme speciali, ma anche adottare le ulteriori misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica, generalmente applicate, accompagnate da ulteriori accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti.

Il datore di lavoro deve inoltre adottare le misure di sicurezza richieste non solo da caratteristiche oggettive dell'attività di lavoro, ma anche dalla condizione soggettiva dei singoli lavoratori. Non si possono non ricordare la Carta comunitaria dei diritti sociali

fondamentali, approvata dal Consiglio europeo di Strasburgo il 9 dicembre 1989, nonché gli articoli 118 e 118 A del Trattato sull'Unione europea, e numerosi altri atti internazionali. In particolare, quest'ultimo articolo - introdotto dall'Atto unico europeo entrato in vigore il 1° gennaio 1987 - prevede espressamente che: «Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e si fissano come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni previste in questo settore».

Il Capitolo III è dedicato alle misure di attuazione della Convenzione.

Grande importanza è conferita all'attività di informazione, alla raccolta di dati statistici sulla natura e sulla portata del lavoro minorile, cui può riconoscersi una qualche validità solo in quanto differenziata per sesso, fascia di età, occupazione, settore di attività, eccetera. Ma ciò non basta. Per un'indagine concreta serve un sistema di registrazione efficace. È evidente che, parlando di numeri, la raccolta di notizie sullo «status» degli individui è imprescindibile e, nel rispetto della *privacy* (il cosiddetto diritto alla riservatezza), per cui l'invasione della sfera della persona del singolo individuo è consentita solo per esigenze di tutela di un interesse generale, per il quale è richiesto talvolta, il sacrificio di situazioni individuali concorrenti, occorre avere contezza e consapevolezza di un fenomeno allarmante qual è quello adesso in esame. A ciò si aggiunge l'esigenza di sorvegliare con continuità l'attuazione delle disposizioni nazionali pertinenti alla proibizione e alla eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile (v. paragrafo 8).

La partecipazione dell'Italia all'OIL, come d'altronde di ogni altro Membro, ha, infatti lo scopo di promuovere un regime di lavoro compatibile con le esigenze di vita dignitosa; pertanto dell'attività di controllo che si esplica sul territorio dovrà essere data comunicazione (v. paragrafo n. 7) «regolarmente»

all'Ufficio internazionale del lavoro. L'obbligo della comunicazione è l'adempimento del dovere di «pubblicità-notizia», ed è una delle modalità di attuazione del raccordo tra gli Stati che ratificheranno la presente Convenzione e gli Organi dell'OIL, tanto necessario per una fattiva ed efficiente collaborazione.

La previsione di organi di vigilanza (v. paragrafo 10) è prodromica e funzionale all'individuazione delle persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni nazionali (in Italia, gli organi preposti al controllo della disciplina antinfortunistica e di igiene del lavoro sono l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL); il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), in virtù della legge n. 84 del 1982, in tema di sicurezza e protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti emesse dalle sorgenti radioattive e impianti nucleari; il Ministero per l'Industria, il commercio e l'artigianato; gli operatori delle ASL con qualifica di polizia giudiziaria, gli ispettori del Servizio ispezione del lavoro, cui sono attribuiti poteri di prevenzione e di repressione degli illeciti, ma anche poteri di disposizione e di prescrizione, ed altri organi).

Al paragrafo 14 è prevista l'applicazione di provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa che, ove occorre, devono essere adottati con le procedure d'urgenza. In particolare, per quanto concerne la responsabilità civile, in Italia, oltre al richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, deve tenersi in debito conto della norma enunciata nell'articolo 2043 del codice civile, che va letta alla luce dell'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto del singolo e della collettività. Vale a dire, qualora la menomazione psico-fisica del soggetto derivante da infortunio si configuri come danno biologico

— cioè come danno influente sul valore uomo in tutta la sua dimensione e dunque avente rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica, in quanto incidente su tutte le attività realizzatrici della persona umana— il datore di lavoro risponde ai sensi dell'articolo 2043 c.c.

Al paragrafo 15, è contenuto un elenco esemplificativo, ma allo stesso tempo molto approfondito, sui possibili provvedimenti volti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile. Tra essi: l'informazione dell'opinione pubblica, in special modo degli organi politici nazionali e locali; la semplificazione delle procedure giudiziarie ed amministrative e la garanzia che queste siano appropriate e valide, l'erogazione di una formazione adeguata per i funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate e, in particolare, per gli ispettori ed i tutori di legge, nonché per altri funzionari pertinenti; l'incoraggiamento all'adozione di politiche imprenditoriali che promuovano gli obiettivi della Convenzione; il monitoraggio e la divulgazione delle esperienze più positive relative all'eliminazione del lavoro minorile; la divulgazione di disposizioni legislative o di altro tipo riguardanti il lavoro minorile nelle diverse lingue o dialetti; l'istituzione di procedure speciali di denuncia e di provvedimenti atti a proteggere da discriminazioni e rappresaglie coloro che denunciano legittimamente le violazioni delle disposizioni della Convenzione, nonché l'istituzione di linee telefoniche o centri d'assistenza e di mediatori; l'adozione di provvedimenti appropriati per migliorare l'infrastruttura scolastica e la formazione degli insegnanti in modo corrispondente alle necessità di ragazzi e ragazze.

Tra i provvedimenti volti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile quelli diretti, infine, ad una migliore cooperazione e assistenza a livello internazionale tra i Paesi Membri.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

La prima Convenzione internazionale in materia di lavoro minorile risale al 1919: si tratta della «Convenzione sull'età minima», adottata in occasione della prima riunione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e ratificata da 72 Paesi. La Convenzione fissava a 14 anni l'età minima per l'assunzione nell'industria.

Gli strumenti giuridici internazionali considerati più completi a livello internazionale, in materia di lavoro minorile, sono la Convenzione dell'OIL sull'età minima di ammissione al lavoro, n. 138 del 1973 (entrata in vigore il 19 giugno 1976 e ratificata dall'Italia il 28 luglio 1981) e la Raccomandazione sull'età minima n. 146, che rappresenta lo strumento per l'applicazione generale della Convenzione.

La Convenzione n. 138 stabilisce che i bambini non possono essere impiegati in alcun settore economico, se di età inferiore a quella stabilita per il completamento dell'istruzione scolastica obbligatoria, e comunque non prima che abbiano compiuto 15 anni di età. La Raccomandazione completa le disposizioni presenti nella Convenzione n. 138, e pone come obiettivo l'elevamento progressivo dell'età minima di ammissione al lavoro a 16 anni. La Convenzione è stata finora ratificata da 49 dei 173 Paesi membri dell'OIL: solo 21 di essi sono Nazioni in via di sviluppo e nessuna di queste è asiatica, dove peraltro si trova la metà dei bambini lavoratori nel mondo. Si ricordano anche le Convenzioni dell'OIL sul lavoro forzato n. 29 del 1930 e n. 105 del 1957, che furono ratificate rispettivamente da 139 e da 115 Governi.

Un passo fondamentale per la tutela dei diritti dei minori è stato fatto con l'adozione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e ratificata dall'Italia, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. La Convenzione ha ricevuto il più alto numero di adesioni della storia: è stata ratificata da 191 Paesi, su 193 membri della comunità internazionale. Gli unici Paesi che non l'hanno ancora ratificata sono gli Stati Uniti e la Somalia. Con la ratifica, uno Stato si impegna ad adeguare la propria legislazione interna nei confronti dei minori, accogliendo gli articoli della Convenzione e accettando di sottoporsi al controllo del Comitato sui diritti dell'infanzia, che valuta il processo di attuazione della Convenzione nelle singole nazioni e chiede conto ai Governi delle inadempienze.

In materia di sfruttamento dei minori la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 stabilisce che: «Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico, e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale».

In Italia, il principale riferimento normativo sul lavoro minorile è costituito dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla «Tutela del lavoro dei

fanciulli e degli adolescenti» che fissa il limite di età a 15 anni e, in alcuni casi, a 14 anni, quando si tratta di attività agricola o di «servizi familiari», e nelle attività industriali in cui i minori siano addetti a mansioni leggere. Il controllo del rispetto della legge è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo esercita tramite gli Ispettorati del lavoro. A tale legge si sono succeduti nel tempo una serie di Regolamenti, relativi alla definizione della periodicità delle visite mediche dei ragazzi impiegati in attività nocive, pure se non in ambito industriale (decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479), per la modifica della disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e del lavoro a domicilio (decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566), quindi, per la determinazione di una serie di sanzioni pecuniarie e reclusive.

Si noti anche il recente decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante «Attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro» che – recependo una normativa comunitaria in materia – modifica ed integra la legge 977 del 1967.

In Italia, le forme più gravi di autentico sfruttamento del lavoro minorile sembra riguardino soprattutto le comunità immigrate che, per motivi legati ad una diversità culturale, oltre che ad una reale indigenza, sono maggiormente esposte a questo tipo di rischio. Si ritiene che occorra contestualmente intervenire sull'abbandono scolastico, fenomeno ancora consistentemente elevato, rendere praticabile il diritto allo studio dei bambini e favorire il raccordo tra scuola e lavoro.

L'articolo 37 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce la necessità di assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge più importante in materia appare la legge 28 agosto 1997, n. 285, in cui è prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza (\*).

Si noti anche la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia» e la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù».

---

(\*) Nel nostro Paese c'è in materia molto fervore legislativo. In poco tempo si sono susseguiti: il Piano d'azione nazionale, la legge n. 285 succitata, la istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale, diverse proposte di legge, A.S. n. 2849-3052-3406-3693, sulla «Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile»; A.C. n. 3269 sulla medesima materia; A.C. n. 3885 sulla «Costituzione del Comitato di sorveglianza per la certificazione di conformità alle convenzioni internazionali in merito alla delocalizzazione delle attività produttive e all'importanza di beni semilavorati e di prodotti finiti»; A.C. n. 6135 concernente le «Disposizioni per la trasparenza e la salvaguardia delle condizioni socio-ambientali nella produzione di beni e servizi».

La ratifica della Convenzione n. 182 e della Raccomandazione n. 190 non comporta la necessità di prevedere l'adozione di successive specifiche norme di modifica e adeguamento della legislazione interna.

La ratifica della Convenzione n. 182 e della raccomandazione n. 190 non comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n.182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, e la Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione n. 182.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



# **International Labour Conference Conférence internationale du Travail**

## **CONVENTION 182**

**CONVENTION CONCERNING THE PROHIBITION  
AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION  
OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR  
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT  
ITS EIGHTY-SEVENTH SESSION,  
GENEVA, 17 JUNE 1999**

## **CONVENTION 182**

**CONVENTION CONCERNANT L'INTERDICTION  
DES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS  
ET L'ACTION IMMÉDIATE EN VUE DE LEUR ÉLIMINATION  
ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE  
À SA QUATRE-VINGT-SEPTIÈME SESSION,  
GENÈVE, 17 JUIN 1999**

**Convention 182****CONVENTION CONCERNING THE PROHIBITION  
AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF  
THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR**

The General Conference of the International Labour Organization,  
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International  
Labour Office, and having met in its 87th Session on 1 June 1999, and

Considering the need to adopt new instruments for the prohibition and  
elimination of the worst forms of child labour, as the main priority for  
national and international action, including international cooperation and  
assistance, to complement the Convention and the Recommendation  
concerning Minimum Age for Admission to Employment, 1973, which  
remain fundamental instruments on child labour, and

Considering that the effective elimination of the worst forms of child labour  
requires immediate and comprehensive action, taking into account the  
importance of free basic education and the need to remove the children  
concerned from all such work and to provide for their rehabilitation and  
social integration while addressing the needs of their families, and

Recalling the resolution concerning the elimination of child labour adopted by  
the International Labour Conference at its 83rd Session in 1996, and

Recognizing that child labour is to a great extent caused by poverty and that the  
long-term solution lies in sustained economic growth leading to social  
progress, in particular poverty alleviation and universal education, and

Recalling the Convention on the Rights of the Child adopted by the  
United Nations General Assembly on 20 November 1989, and

Recalling the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work  
and its Follow-up, adopted by the International Labour Conference at its  
86th Session in 1998, and

Recalling that some of the worst forms of child labour are covered by other  
international instruments, in particular the Forced Labour Convention,  
1930, and the United Nations Supplementary Convention on the Abolition  
of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to  
Slavery, 1956, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to child  
labour, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international  
Convention;

adopts this seventeenth day of June of the year one thousand nine hundred and  
ninety-nine the following Convention, which may be cited as the Worst Forms of  
Child Labour Convention, 1999.

**Article 1**

Each Member which ratifies this Convention shall take immediate and effective  
measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour  
as a matter of urgency.

### Article 2

For the purposes of this Convention, the term "child" shall apply to all persons under the age of 18.

### Article 3

For the purposes of this Convention, the term "the worst forms of child labour" comprises:

- (a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;
- (b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;
- (c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties;
- (d) work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.

### Article 4

1. The types of work referred to under Article 3(d) shall be determined by national laws or regulations or by the competent authority, after consultation with the organizations of employers and workers concerned, taking into consideration relevant international standards, in particular Paragraphs 3 and 4 of the Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999.

2. The competent authority, after consultation with the organizations of employers and workers concerned, shall identify where the types of work so determined exist.

3. The list of the types of work determined under paragraph 1 of this Article shall be periodically examined and revised as necessary, in consultation with the organizations of employers and workers concerned.

### Article 5

Each Member shall, after consultation with employers' and workers' organizations, establish or designate appropriate mechanisms to monitor the implementation of the provisions giving effect to this Convention.

### Article 6

1. Each Member shall design and implement programmes of action to eliminate as a priority the worst forms of child labour.

2. Such programmes of action shall be designed and implemented in consultation with relevant government institutions and employers' and workers' organizations, taking into consideration the views of other concerned groups as appropriate.

### Article 7

1. Each Member shall take all necessary measures to ensure the effective implementation and enforcement of the provisions giving effect to this Convention including the provision and application of penal sanctions or, as appropriate, other sanctions.

2. Each Member shall, taking into account the importance of education in eliminating child labour, take effective and time-bound measures to:

- (a) prevent the engagement of children in the worst forms of child labour;
- (b) provide the necessary and appropriate direct assistance for the removal of children from the worst forms of child labour and for their rehabilitation and social integration;
- (c) ensure access to free basic education, and, wherever possible and appropriate, vocational training, for all children removed from the worst forms of child labour;
- (d) identify and reach out to children at special risk; and
- (e) take account of the special situation of girls.

3. Each Member shall designate the competent authority responsible for the implementation of the provisions giving effect to this Convention.

#### *Article 8*

Members shall take appropriate steps to assist one another in giving effect to the provisions of this Convention through enhanced international cooperation and/or assistance including support for social and economic development, poverty eradication programmes and universal education.

#### *Article 9*

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

#### *Article 10*

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.

2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.

#### *Article 11*

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

#### *Article 12*

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and acts of denunciation communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention shall come into force.

#### *Article 13*

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles.

#### *Article 14*

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

#### *Article 15*

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides —

- (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall *ipso jure* involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 11 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
- (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

#### *Article 16*

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

**The foregoing is the authentic text of the Convention unanimously adopted by the General Conference of the International Labour Organization during its Eighty-seventh Session which was held at Geneva and declared closed on 17 June 1999.**

**IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this eighteenth day of June 1999.**

The text of the Convention as here presented is a true copy of the text authenticated by the signatures of the President of the International Labour Conference and of the Director-General of the International Labour Office.

Le texte de la convention présenté ici est une copie exacte du texte authentiqué par les signatures du Président de la Conférence internationale du Travail et du Directeur général du Bureau international du Travail.

Certified true and complete copy,  
Copie certifiée conforme et complète,

*For the Director-General of the International Labour Office:  
Pour le Directeur général du Bureau international du Travail:*



# **International Labour Conference Conférence internationale du Travail**

## **RECOMMENDATION 190**

**RECOMMENDATION CONCERNING THE PROHIBITION  
AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION  
OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR  
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT  
ITS EIGHTY-SEVENTH SESSION,  
GENEVA, 17 JUNE 1999**

## **RECOMMANDATION 190**

**RECOMMANDATION CONCERNANT L'INTERDICTION  
DES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS  
ET L'ACTION IMMÉDIATE EN VUE DE LEUR ÉLIMINATION  
ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE  
À SA QUATRE-VINGT-SEPTIÈME SESSION,  
GENÈVE, 17 JUIN 1999**

**Recommendation 190****RECOMMENDATION CONCERNING THE PROHIBITION  
AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION  
OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR**

The General Conference of the International Labour Organization,  
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International  
Labour Office, and having met in its 87th Session on 1 June 1999, and

Having adopted the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to child  
labour, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a  
Recommendation supplementing the Worst Forms of Child Labour  
Convention, 1999;

adopts this seventeenth day of June of the year one thousand nine hundred and  
ninety-nine the following Recommendation, which may be cited as the Worst Forms  
of Child Labour Recommendation, 1999.

1. The provisions of this Recommendation supplement those of the Worst  
Forms of Child Labour Convention, 1999 (hereafter referred to as "the  
Convention"), and should be applied in conjunction with them.

**I. PROGRAMMES OF ACTION:**

2. The programmes of action referred to in Article 6 of the Convention should  
be designed and implemented as a matter of urgency, in consultation with relevant  
government institutions and employers' and workers' organizations, taking into  
consideration the views of the children directly affected by the worst forms of child  
labour, their families and, as appropriate, other concerned groups committed to the  
aims of the Convention and this Recommendation. Such programmes should aim at,  
inter alia:

- (a) identifying and denouncing the worst forms of child labour;
- (b) preventing the engagement of children in or removing them from the worst  
forms of child labour, protecting them from reprisals and providing for their  
rehabilitation and social integration through measures which address their  
educational, physical and psychological needs;
- (c) giving special attention to:
  - (i) younger children;
  - (ii) the girl child;
  - (iii) the problem of hidden work situations, in which girls are at special risk;
- (iv) other groups of children with special vulnerabilities or needs;
- (d) identifying, reaching out to and working with communities where children are  
at special risk;
- (e) informing, sensitizing and mobilizing public opinion and concerned groups,  
including children and their families.

**II. HAZARDOUS WORK**

3. In determining the types of work referred to under Article 3(d) of the  
Convention, and in identifying where they exist, consideration should be given,  
inter alia, to:

- (a) work which exposes children to physical, psychological or sexual abuse;
- (b) work underground, under water, at dangerous heights or in confined spaces;
- (c) work with dangerous machinery, equipment and tools, or which involves the manual handling or transport of heavy loads;
- (d) work in an unhealthy environment which may, for example, expose children to hazardous substances, agents or processes, or to temperatures, noise levels, or vibrations damaging to their health;
- (e) work under particularly difficult conditions such as work for long hours or during the night or work where the child is unreasonably confined to the premises of the employer.

4. For the types of work referred to under Article 3(d) of the Convention and Paragraph 3 above, national laws or regulations or the competent authority could, after consultation with the workers' and employers' organizations concerned, authorize employment or work as from the age of 16 on condition that the health, safety and morals of the children concerned are fully protected, and that the children have received adequate specific instruction or vocational training in the relevant branch of activity.

### III. IMPLEMENTATION

5. (1) Detailed information and statistical data on the nature and extent of child labour should be compiled and kept up to date to serve as a basis for determining priorities for national action for the abolition of child labour, in particular for the prohibition and elimination of its worst forms as a matter of urgency.

(2) As far as possible, such information and statistical data should include data disaggregated by sex, age group, occupation, branch of economic activity, status in employment, school attendance and geographical location. The importance of an effective system of birth registration, including the issuing of birth certificates, should be taken into account.

(3) Relevant data concerning violations of national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour should be compiled and kept up to date.

6. The compilation and processing of the information and data referred to in Paragraph 5 above should be carried out with due regard for the right to privacy.

7. The information compiled under Paragraph 5 above should be communicated to the International Labour Office on a regular basis.

8. Members should establish or designate appropriate national mechanisms to monitor the implementation of national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, after consultation with employers' and workers' organizations.

9. Members should ensure that the competent authorities which have responsibilities for implementing national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour cooperate with each other and coordinate their activities.

10. National laws or regulations or the competent authority should determine the persons to be held responsible in the event of non-compliance with national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour.

11. Members should, in so far as it is compatible with national law, cooperate with international efforts aimed at the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency by:

- (a) gathering and exchanging information concerning criminal offences, including those involving international networks;

- (b) detecting and prosecuting those involved in the sale and trafficking of children, or in the use, procuring or offering of children for illicit activities, for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;
- (c) registering perpetrators of such offences.

12. Members should provide that the following worst forms of child labour are criminal offences:

- (a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;
- (b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances; and
- (c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties, or for activities which involve the unlawful carrying or use of firearms or other weapons.

13. Members should ensure that penalties including, where appropriate, criminal penalties are applied for violations of the national provisions for the prohibition and elimination of any type of work referred to in Article 3(d) of the Convention.

14. Members should also provide as a matter of urgency for other criminal, civil or administrative remedies, where appropriate, to ensure the effective enforcement of national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, such as special supervision of enterprises which have used the worst forms of child labour, and, in cases of persistent violation, consideration of temporary or permanent revoking of permits to operate.

15. Other measures aimed at the prohibition and elimination of the worst forms of child labour might include the following:

- (a) informing, sensitizing and mobilizing the general public, including national and local political leaders, parliamentarians and the judiciary;
- (b) involving and training employers' and workers' organizations and civic organizations;
- (c) providing appropriate training for the government officials concerned, especially inspectors and law enforcement officials, and for other relevant professionals;
- (d) providing for the prosecution in their own country of the Member's nationals who commit offences under its national provisions for the prohibition and immediate elimination of the worst forms of child labour even when these offences are committed in another country;
- (e) simplifying legal and administrative procedures and ensuring that they are appropriate and prompt;
- (f) encouraging the development of policies by undertakings to promote the aims of the Convention;
- (g) monitoring and giving publicity to best practices on the elimination of child labour;
- (h) giving publicity to legal or other provisions on child labour in the different languages or dialects;
- (i) establishing special complaints procedures and making provisions to protect from discrimination and reprisals those who legitimately expose violations of the provisions of the Convention, as well as establishing helplines or points of contact and ombudspersons;
- (j) adopting appropriate measures to improve the educational infrastructure and the training of teachers to meet the needs of boys and girls;
- (k) as far as possible, taking into account in national programmes of action:

- (i) the need for job creation and vocational training for the parents and adults in the families of children working in the conditions covered by the Convention; and
- (ii) the need for sensitizing parents to the problem of children working in such conditions.

16. Enhanced international cooperation and/or assistance among Members for the prohibition and effective elimination of the worst forms of child labour should complement national efforts and may, as appropriate, be developed and implemented in consultation with employers' and workers' organizations. Such international cooperation and/or assistance should include:

- (a) mobilizing resources for national or international programmes;
- (b) mutual legal assistance;
- (c) technical assistance including the exchange of information;
- (d) support for social and economic development, poverty eradication programmes and universal education.

**The foregoing is the authentic text of the Recommendation unanimously adopted by the General Conference of the International Labour Organization during its Eighty-seventh Session which was held at Geneva and declared closed on 17 June 1999.**

**IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this eighteenth day of June 1999.**

The text of the Recommendation as here presented is a true copy of the text authenticated by the signatures of the President of the International Labour Conference and of the Director-General of the International Labour Office.

Le texte de la recommandation présenté ici est une copie exacte du texte authentiqué par les signatures du Président de la Conférence internationale du Travail et du Directeur général du Bureau international du Travail.

Certified true and complete copy,  
Copie certifiée conforme et complète.

*For the Director-General of the International Labour Office:  
Pour le Directeur général du Bureau international du Travail:*



TRADUZIONE NON UFFICIALE

---

## **Conferenza Internazionale del Lavoro**

### **CONVENZIONE 182**

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE  
DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE  
E ALL'AZIONE IMMEDIATA PER LA LORO ELIMINAZIONE  
ADOTTATA DALLA CONFERENZA  
DURANTE LA SUA OTTANTASETTESIMA SESSIONE  
GINEVRA, 17 GIUGNO 1999**

## **CONVENZIONE 182**

### **CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE E ALL'AZIONE IMMEDIATA PER LA LORO ELIMINAZIONE**

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,  
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del  
Lavoro e ivi riunita il 1° giugno 1999 per l'87a sessione ;

*Considerata* la necessità di adottare nuovi strumenti miranti alla proibizione e  
all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile come priorità assoluta  
dell'azione nazionale e internazionale, ivi incluse la cooperazione e l'assistenza  
internazionali, allo scopo di completare la Convenzione e la Raccomandazione sull'età  
minima per l'ammissione al lavoro, del 1973, che rimangono gli strumenti fondamentali  
per quanto riguarda il lavoro minorile ;

*Considerato* che l'effettiva eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile richiede  
un'azione onnicomprensiva e immediata, che tenga conto dell'importanza  
dell'istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a tutte queste forme di lavoro  
i minori in questione e di provvedere alla loro riabilitazione e al loro reinserimento  
sociale, prendendo anche in considerazione i bisogni delle famiglie ;

*Richiamando* la Risoluzione relativa all'eliminazione del lavoro minorile adottata dalla  
Conferenza Internazionale del Lavoro durante la sua 83a sessione, nel 1996 ;

*Riconoscendo* che la povertà è una rilevante concausa del lavoro minorile e che la  
soluzione a lungo termine va cercata in una crescita economica sostenuta che conduca al  
progresso sociale ed in particolare l'alleviamento della povertà e l'istruzione universale ;

*Richiamando* la Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata dall'Assemblea generale  
della Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ;

*Richiamando* la Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali sul lavoro ed  
il suo follow-up, adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro riunitasi per la sua  
86a sessione nel 1998 ;

*Ricordando* che alcune delle forme peggiori di lavoro minorile sono trattate in altri  
strumenti internazionali, in particolare nella Convenzione sul lavoro forzato, del 1930, e  
nella Convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sull'abolizione della schiavitù, della  
tratta degli schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù, del 1956 ;

*Avendo deciso* di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che  
costituisce il quarto punto dell'ordine del giorno della sessione ;

**Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, il diciassettesimo giorno di giugno millenovecentonovantanove, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.**

#### **Articolo 1**

**Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d'urgenza.**

#### **Articolo 2**

**Ai fini della presente Convenzione, il termine « minore » si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni.**

#### **Articolo 3**

**Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « forme peggiori di lavoro minorile » include :**

- a) **tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati ;**
- b) **l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;**
- c) **l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;**
- d) **qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.**

#### **Articolo 4**

1. **I tipi di lavoro cui si fa riferimento nell'articolo 3 d) saranno determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle relative norme internazionali, in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999.**
2. **L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve localizzare l'esistenza dei tipi di lavoro così determinati.**

3. **La lista dei tipi di lavoro determinati secondo il paragrafo (1) di questo articolo deve essere periodicamente esaminata e ove necessario riveduta, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.**

#### *Articolo 5*

**Ogni Membro deve, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, istituire o designare i meccanismi idonei per monitorare l'applicazione dei provvedimenti attuativi della presente Convenzione.**

#### *Articolo 6*

1. **Ogni Membro deve definire ed attuare programmi d'azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile.**
2. **Tali programmi d'azione devono essere definiti ed attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, all'occorrenza, delle opinioni di altri gruppi interessati.**

#### *Articolo 7*

1. **Ogni Membro deve prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire l'effettiva messa in opera ed applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione, anche istituendo e applicando sanzioni penali e, all'occorrenza, altre sanzioni.**
2. **Ogni Membro, tenuto conto dell'importanza dell'educazione per l'eliminazione del lavoro minorile, deve adottare provvedimenti efficaci, con scadenze definite al fine di:**
  - a) **impedire che i minori siano coinvolti nelle forme peggiori di lavoro;**
  - b) **fornire l'assistenza diretta necessaria ed appropriata per sottrarli alle forme peggiori di lavoro minorile e garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale ;**
  - c) **garantire l'accesso all'istruzione di base gratuita e, ove sia possibile e opportuno, alla formazione professionale, a tutti i minori che sono stati sottratti alle forme peggiori di lavoro ;**
  - d) **individuare i minori esposti a rischi particolari ed entrare in contatto diretto con loro ;**
  - e) **tenere conto della situazione particolare delle bambine e delle adolescenti.**

3. **Ogni Membro deve designare l'autorità competente preposta all'applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione.**

#### *Articolo 8*

**I Membri devono prendere le opportune iniziative per fornire reciproca assistenza nell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, attraverso il rafforzamento della cooperazione e/o dell'assistenza internazionale, che prevedano anche misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, programmi per l'eliminazione della povertà e l'istruzione universale.**

#### *Articolo 9*

**Le ratifiche formali della presente Convenzione devono essere comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per essere registrate.**

#### *Articolo 10*

1. **La presente Convenzione vincola soltanto quei Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.**
2. **Essa entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui la ratifica di due Membri sarà stata registrata dal Direttore Generale.**
3. **In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro 12 mesi dopo la data in cui la ratifica sia stata registrata.**

#### *Articolo 11*

1. **Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, per mezzo di una notifica indirizzata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, affinché sia da lui registrata. La denuncia entrerà in vigore un anno dopo la sua registrazione.**
2. **Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nell'anno successivo alla scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non eserciti il diritto di denuncia previsto dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni secondo i termini previsti da questo articolo.**

#### *Articolo 12*

1. **Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli saranno stati comunicati dai Membri dell'Organizzazione.**

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

#### *Articolo 13*

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, tutti i particolari delle ratifiche e degli atti di denuncia registrati dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti.

#### *Articolo 14*

Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di mettere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

#### *Articolo 15*

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione per una revisione totale o parziale della presente e, a meno che la nuova Convenzione non preveda altrimenti:
  - a) la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione di revisione implicherà *ipso jure* l'immediata denuncia della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell'articolo 11 di cui sopra, se e quando la nuova Convenzione di revisione sarà entrata in vigore;
  - b) a partire dalla data in cui la nuova Convenzione di revisione entrerà in vigore, la presente Convenzione non sarà più aperta alla ratifica da parte dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nel suo contenuto attuali per quei Membri che l'hanno ratificata ma che non hanno ratificato la Convenzione di revisione.

#### *Articolo 16*

Le versioni inglese e francese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

**Il testo che precede è la traduzione della Convenzione adottata all'unanimità dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro durante la sua ottantasettesima sessione che si è tenuta a Ginevra e che è stata dichiarata chiusa il 17 giugno 1999.**

**Il testo è stato firmato il diciottesimo giorno di giugno 1999:**

**Il Presidente della Conferenza  
ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI**

**Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro  
JUAN SOMAVIA**



## **Conferenza Internazionale del Lavoro**

### **RACCOMANDAZIONE 190**

**RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE  
DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE  
E ALL'AZIONE IMMEDIATA PER LA LORO ELIMINAZIONE  
ADOTTATA DALLA CONFERENZA  
DURANTE LA SUA OTTANTASETTESIMA SESSIONE  
GINEVRA, 17 GIUGNO 1999**

## **RACCOMANDAZIONE 190**

### **RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE E ALL'AZIONE IMMEDIATA PER LA LORO ELIMINAZIONE**

**La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,  
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del  
Lavoro e ivi riunita il 1° giugno 1999 per l'87a sessione;**

***Avendo adottato* la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999,**

***Avendo deciso* di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che  
costituisce il quarto punto dell'ordine del giorno della sessione,**

***Avendo deciso* che tali proposte assumano la forma di una raccomandazione che  
completi la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999;**

**adotta, il diciassettesimo giorno di giugno millenovecentonovantanove, la  
raccomandazione qui appresso, denominata Raccomandazione sulle forme peggiori di  
lavoro minorile, 1999.**

- 1. Le disposizioni di questa Raccomandazione completano quelle della Convenzione  
sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (qui appresso denominata "la  
Convenzione") e dovranno essere applicate contestualmente ad esse.**

#### **I. PROGRAMMI DI AZIONE**

- 2. I programmi d'azione menzionati all'articolo 6 della Convenzione dovrebbero  
essere progettati, con procedure d'urgenza, previa consultazione con le istituzioni  
pubbliche competenti, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,  
prendendo in considerazione le opinioni dei minori direttamente colpiti dalle  
forme peggiori di lavoro minorile oltre che delle loro famiglie e, all'occorrenza, di  
altri gruppi interessati e impegnati nella realizzazione degli obiettivi della  
Convenzione e di questa Raccomandazione. Tali programmi dovrebbero mirare,  
fra l'altro, a:**
  - a) individuare e denunciare le forme peggiori di lavoro minorile;**
  - b) impedire che i minori intraprendano le forme peggiori di lavoro minorile o  
sottrarli ad esse, proteggerli dalle rappresaglie, garantire la loro riabilitazione e  
il loro reinserimento sociale mediante provvedimenti che tengano conto delle  
loro esigenze formative, fisiche e psicologiche;**
  - c) prendere in particolare considerazione:**
    - i) i minori di più tenera età;**
    - ii) i minori di sesso femminile;**

- iii) il problema del lavoro svolto in situazioni che sfuggono agli sguardi di terzi, in cui le ragazze sono esposte a rischi particolari;
- iv) altri gruppi di minori con specifiche vulnerabilità o esigenze;
- d) individuare le comunità nelle quali i minori sono esposti a rischi particolari entrare in contatto diretto e lavorare con esse;
- e) informare, sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica ed i gruppi interessati, compresi i minori e le loro famiglie.

## II. LAVORI PERICOLOSI

3. Nel determinare i tipi di lavoro considerati nell'articolo 3d) della Convenzione e nel localizzare la loro esistenza, occorrerebbe prendere in considerazione, *inter alia*:
  - a) i lavori che espongono i minori ad abusi fisici, psicologici o sessuali;
  - b) i lavori svolti sotterra, sottacqua, ad altezze pericolose e in spazi ristretti.
  - c) i lavori svolti mediante l'uso di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi o che implicano il maneggiare o il trasporto di carichi pesanti;
  - d) i lavori svolti in ambiente insalubre tale da esporre i minori, ad esempio, a sostanze, agenti o processi pericolosi o a temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute;
  - e) i lavori svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari prolungati, notturni o lavori che costringano il minore a rimanere ingiustificatamente presso i locali del datore di lavoro.
4. Per i tipi di lavoro considerati nell'articolo 3d) della Convenzione e nel paragrafo 3 di cui sopra, la legislazione nazionale o l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, potrebbero autorizzare l'assunzione o il lavoro a partire dall'età di 16 anni, a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità dei minori interessati siano perfettamente tutelate e che il minore abbia ricevuto un'istruzione specifica adeguata o una formazione professionale nel settore d'attività pertinente.

## III. ATTUAZIONE

5. (1) Al fine di determinare le priorità dell'azione nazionale volte all'abolizione del lavoro minorile, e in particolare alla proibizione e alla eliminazione delle sue forme peggiori, le informazioni dettagliate e i dati statistici sulla natura e la portata del lavoro minorile dovrebbero essere raccolti e regolarmente aggiornati, con procedure d'urgenza.  
(2) Per quanto possibile, tali informazioni e dati statistici dovrebbero essere disaggregati, per sesso, fascia di età, occupazione, settore di attività, condizione professionale, frequenza scolastica e area geografica. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione, l'importanza di un sistema di registrazione anagrafica efficace, ivi incluso il rilascio di certificati di nascita.  
(3) I dati relativi alle violazioni delle disposizioni nazionali pertinenti alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, dovrebbero essere raccolti e aggiornati.

6. **La raccolta e la elaborazione delle informazioni e dei dati cui si fa riferimento al paragrafo 5 di cui sopra, dovranno essere effettuate con la dovuta attenzione al diritto di riservatezza.**
7. **Le informazioni raccolte conformemente al paragrafo 5 di cui sopra, dovrebbero essere comunicate regolarmente all'Ufficio Internazionale del Lavoro.**
8. **I Membri dovrebbero istituire o designare meccanismi nazionali idonei per sorvegliare l'attuazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.**
9. **I Membri dovrebbero fare sì che le autorità competenti, preposte all'attuazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, cooperino e coordinino le loro attività.**
10. **La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrebbero individuare le persone da ritenersi responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni nazionali per la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile.**
11. **I Membri dovrebbero, compatibilmente con la legislazione nazionale, e con procedura d'urgenza, contribuire agli sforzi internazionali volti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile attraverso:**
  - a) **la raccolta e lo scambio di informazioni sulle violazioni di rilevanza penale, comprese quelle riguardanti le reti internazionali;**
  - b) **l'identificazione e la conseguente azione penale a loro carico, delle persone implicate nella vendita e tratta dei minori, nell'impiego, nell'ingaggio o nell'offerta di minori ai fini di attività illecite, della prostituzione, della produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;**
  - c) **la schedatura degli autori di tali violazioni.**
12. **I Membri dovrebbero assicurare che le seguenti forme peggiori di lavoro minorile siano considerate crimine:**
  - a) **tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita e la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento; il lavoro forzato o obbligatorio, incluso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori per servire in conflitti armati;**
  - b) **l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;**
  - c) **l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, in particolare per la produzione e il traffico di stupefacenti, secondo le definizioni previste nei trattati internazionali pertinenti, o per attività che comportino il trasporto o l'uso illeciti di armi da fuoco o altre armi.**

- 13. In caso di violazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione dei tipi di lavoro menzionati all'articolo 3d) della Convenzione, i Membri dovrebbero far sì che sia assicurata l'applicazione di sanzioni, ivi comprese, all'occorrenza, quelle penali,**
- 14. Allo scopo di garantire l'applicazione effettiva delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, i Membri dovrebbero, con procedura d'urgenza, all'occorrenza, prevedere provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa, quali un controllo speciale di quelle imprese che hanno già fatto ricorso alle peggiori forme di lavoro minorile e, nei casi di recidiva delle violazioni, la possibile revoca provvisoria o definitiva delle autorizzazioni di esercizio.**
- 15. Altri provvedimenti volti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile potrebbero comprendere:**
- a) l'informazione, la sensibilizzazione e la mobilitazione dell'opinione pubblica, inclusi i dirigenti politici nazionali e locali, i parlamentari e le autorità giudiziarie;
  - b) il coinvolgimento e la formazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle associazioni di cittadini;
  - c) l'erogazione di una formazione adeguata per i funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate e, in particolare, per gli ispettori ed i tutori della legge, nonché per altri funzionari pertinenti;
  - d) la perseguibilità nel Paese di appartenenza dei cittadini degli Stati membri che commettano reati in violazione delle proprie norme nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, anche ove tali reati siano commessi in un altro Paese;
  - e) la semplificazione delle procedure giudiziarie ed amministrative e la garanzia che queste siano appropriate e rapide;
  - f) l'incoraggiamento all'adozione di politiche imprenditoriali che promuovano gli obiettivi della Convenzione;
  - g) il monitoraggio e la divulgazione delle esperienze più positive relative all'eliminazione del lavoro minorile;
  - h) la divulgazione di disposizioni legislative o di altro tipo riguardanti il lavoro minorile nelle diverse lingue o dialetti;
  - i) l'istituzione di procedure speciali di denuncia e di provvedimenti atti a proteggere da discriminazioni e rappresaglie coloro che denunciano legittimamente le violazioni delle disposizioni della Convenzione, nonché l'istituzione di linee telefoniche o centri d'assistenza e di mediatori;
  - j) l'adozione di provvedimenti appropriati per migliorare l'infrastruttura scolastica e la formazione degli insegnanti in modo corrispondente alle necessità di ragazzi e ragazze;
  - k) nella misura del possibile, la presa in considerazione, nei programmi d'azione nazionali:
    - i) della necessità di favorire l'occupazione e la formazione professionale dei genitori e degli adulti delle famiglie di minori che lavorano nelle condizioni coperte dalla Convenzione; e

- ii) della necessità di sensibilizzare i genitori in merito al problema dei minori che lavorano in tali condizioni.**
- 16. Una migliore cooperazione e/o assistenza a livello internazionale tra i Membri, volte alla proibizione e all'eliminazione effettiva delle forme peggiori di lavoro minorile dovrebbero essere complementari agli sforzi nazionali e potrebbero, eventualmente, essere sviluppate e attuate in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La cooperazione e/o l'assistenza internazionale dovrebbero includere:**
- a) la mobilitazione di risorse per programmi nazionali o internazionali;**
  - b) l'assistenza giuridica reciproca;**
  - c) l'assistenza tecnica, compreso lo scambio di informazioni;**
  - d) il sostegno allo sviluppo sociale ed economico, ai programmi di eradicazione della povertà e di istruzione universale.**

**Il testo che precede è la traduzione della Raccomandazione adottata all'unanimità dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro durante la sua ottantasettesima sessione che si è tenuta a Ginevra e che è stata dichiarata chiusa il 17 giugno 1999.**

**Il testo è stato firmato il diciottesimo giorno di giugno 1999:**

**Il Presidente della Conferenza,  
ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI**

**Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro  
JUAN SOMAVIA**

